

**Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 9796 del 04/05/2011**

Indice Istat - Omessa indicazione del tipo o categoria relativi - Emendabilità ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.

Non è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale l'omessa specificazione, nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, del tipo e categoria di indice ISTAT da assumere in concreto a parametro della disposta rivalutazione della somma capitale, implicando simile individuazione un'integrazione del contenuto della decisione, attraverso l'esercizio di poteri cognitivi e di valutazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011